

Allegato

Maria Vittoria Dell'Anna
Profilo linguistico della sentenza in Italia
Bellinzona, 17 ottobre 2014

Contenuto della sentenza – Indicazioni formali nei codici

[1] art. 132, c. 1, C.p.c.:

Contenuto della sentenza. – La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione “Repubblica Italiana”.

Essa deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
- 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
- 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione;
- 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

[2] art. 546, c. 1, C.p.p.:

Requisiti della sentenza. – 1. La sentenza contiene:

- a) l'intestazione “in nome del popolo italiano” e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
- b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
- c) l'imputazione;
- d) l'indicazione delle conclusioni delle parti;
- e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie;
- f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
- g) la data e la sottoscrizione del giudice.

Stile commatico

[3] Con sentenza del 5 febbraio 1997, il Pretore del lavoro di Grosseto ha condannato [...].

Tale pronuncia è stata riformata dal Tribunale di Firenze, sezione lavoro, che, con sentenza 4 giugno 1997, ha rigettato la domanda del [...].

A sostegno della pronuncia il giudice del gravame ha osservato:

- che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del giudice del lavoro ex art. 409 c.p.c., [...];
- che con la disciplina istitutiva del giudice di pace il legislatore ha previsto una indennità corrispettiva della funzione svolta, [...];

Ruoli giuridici

[4] Svolgimento del processo

Con atto notificato il 20.6.1995, *il dott. [...]* conveniva davanti al Tribunale di Firenze *la Repubblica Italiana* [...].

Motivi della decisione

[...]. Deduce il *ricorrente* che [...] l'*attore* era titolare di una posizione giuridica soggettiva [...].

Dispositivo – Il verbo

[5] La Corte *accoglie* i primi due motivi di ricorso e *dichiara* inammissibile il terzo. *Dichiara* la giurisdizione del giudice ordinario. *Cassa* la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e *rinvia*, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Milano.

Sequenza Agg.-Nome

[6] La corte fiorentina, [...], ha confermato la *penale responsabilità* di [...].

Sequenza Verbo-Sogg.

[7] Seppure il codice di rito [...], *ritiene il Collegio* che tale sanzione [...].

Sequenza Avv.-Verbo

[8] La Corte d'appello di Roma [...] considerava:

- che *correttamente* il tribunale aveva qualificato come “penale” [...];
- che *erroneamente*, quindi, il tribunale aveva fondato l'accoglimento [...]

Omissione articolo

[9] Avverso questa sentenza il Feluca *ha proposto ricorso* per cassazione su quattro motivi.

[10] Con il primo motivo, la ricorrente, *deducendo violazione o falsa applicazione* dell'art. [...], lamenta che [...].

Con il secondo motivo, *deducendo vizi della motivazione*, la ricorrente assume che [...].

[11] Il sindacato indicato *in epigrafe* [...] esponeva che [...].

Costruzioni sintetiche e subordinazione implicita

[12] Del pari irrilevante *deve ritenersi* [...] la mancata approvazione [...].

[13] Il collegio *ritiene* sostanzialmente *fondate le considerazioni* svolte nel ricorso della s.p.a. [...].

[14] [...] il procuratore generale ha articolato motivi [...] non di rado proponendo [...] un assetto motivazionale *coinvolgente* profili di censura non direttamente dedotti nell'atto di impugnazione.

[15] Ipotizzandosi come realizzata dal medico la *condotta doverosa impeditiva dell'evento* [...].

[16] [...] l'oggetto della pretesa è ricollegabile ad una prospettata posizione di diritto soggettivo del presunto avente diritto *per radicarsi* la stessa direttamente nella legge e non [...]

[17] La s.r.l. *chiedeva*, inoltre, *accertarsi* che nulla era dovuto alla società convenuta [...].

Nominalizzazioni

[18] Con memoria del 14 febbraio 2000 la parte civile [...] *ha chiesto il rigetto* del ricorso.

[19] La convenuta, nel costituirsi, *eccepiva* [...] *l'improponibilità* della domanda [...].

Tempi verbali

[20] Con atto notificato il 20.6.1995, il dott. [...] *conveniva* davanti al Tribunale di Firenze la Repubblica Italiana e [...] *chiedeva* il risarcimento dei danni [...]; *quantificava* i danni nell'importo della remunerazione che avrebbe conseguito qualora le direttive fossero state tempestivamente recepite.

La Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, *resisteva*.

Il tribunale *rigettava* la domanda.

La Corte d'appello di Firenze, [...], *accoglieva* la domanda. *Considerava* che [...].

Avverso la sentenza la Repubblica Italiana *ha proposto ricorso* per cassazione, affidato a tre motivi, ai quali *ha resistito*, con controricorso, il Gronchi.

Il ricorso è *stato assegnato* alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c. per l'esame del primo motivo, [...].

Entrambe le parti *hanno depositato* memoria.

[21] *Va preliminarmente disposta* [...] la riunione dei ricorsi [...].

Sempre in via preliminare, poi, *va esaminata* l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale dedotta dal Consorzio resistente.

Sostiene quest'ultimo che la notificazione del ricorso è stata effettuata [...]. A detta del resistente, quindi, poiché la notificazione è stata eseguita in violazione dell'art. 330, primo comma, c.p.c., il ricorso *deve essere dichiarato* inammissibile.

Questa eccezione *deve essere disattesa*. [...].

In applicazione di questi principi si *deve affermare* che nel caso in esame si è verificata un'ipotesi di semplice nullità e non di inesistenza della notificazione, [...]. Ne consegue che, essendo stato il vizio in questione sanato con il deposito del controricorso da parte del Consorzio resistente, l'impugnazione *deve essere dichiarata* ammissibile; è analoga pronuncia *deve essere emessa*, benché l'atto sia stato notificato dopo la scadenza del termine previsto dall'art. [...].

Tematizzazione

[22] Il primo motivo non è fondato. [...]

Infondato è anche il secondo motivo: [...].

Fondato è il secondo profilo del terzo motivo, atteso che effettivamente [...].

[23] *Inconferente* è la *doglianza* di omessa motivazione sull'aggravante prevista dal 4° e 5° comma dell'art. 416 bis c.p.: [...].

Inammissibile siccome generica è la *doglianza* sull'entità della pena, la quale è stata inflitta con congruo richiamo alla condotta concreta ed alla personalità dell'agente.

[24] *Orbene*, deve ritenersi che debba essere seguito questo secondo orientamento per la sua maggiore aderenza al dettato normativo.

Invero, i casi nei quali è ammessa la assunzione diretta dei lavoratori italiani sono previsti [...].

Sennonché, mentre deve rilevarsi il carattere apodittico dell'affermazione secondo cui [...], va affermato che la possibilità di trarre opposte argomentazioni dalle predette specifiche norme risulta del tutto apparente [...].

Di conseguenza, posto che [...] deve ritenersi erroneo il criterio di considerare vietato ciò che non è esplicitamente consentito, per affermare l'esclusione del diritto degli extracomunitari all'assunzione diretta sarebbe necessaria [...].

Del pari devesi ritenere erroneo l'assunto secondo cui detto principio sarebbe valido soltanto successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro.

Invero, la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione [...] comprendono la possibilità per costoro di concorrere con [...].

Lessico dell'argomentazione e della logica giuridica

[25] Dello *schema condizionalistico* integrato dal criterio di *sussunzione* sotto leggi scientifiche sono state sottolineate, da un lato, la *portata tipizzante*, in ossequio alle garanzie costituzionali di legalità e tassatività delle fonti di responsabilità penale e di personalità della stessa (Cost., art. 25, 2° comma, e 27, 1° comma), e dall'altro, nell'ambito delle fattispecie *causalmente* orientate, la *funzione selettiva* delle condotte rilevanti e per ciò delimitativa dell'area dell'illecito penale. [...]. Superato quell'orientamento che si sostanzia in pratica nella «volatilizzazione» del *nesso eziologico*, il contrasto giurisprudenziale segnalato dalla sezione rimettente verte, a ben vedere, sui

criteri di determinazione e di apprezzamento del *valore probabilistico* della spiegazione *causale*, domandandosi, [...], quale sia il grado di probabilità richiesto quanto all'*efficacia impeditiva e salvifica* del comportamento alternativo, omesso ma supposto come realizzato, rispetto al singolo evento lesivo. Non è messo dunque in crisi lo *statuto condizionalistico e nomologico* della *causalità*, bensì la sua concreta *verificabilità processuale*.

Ventaglio lessicale sequenze argomentative

[26] [...], ivi sussistendo [...] assoluta assenza di una qualsiasi valutazione del tipo suddetto, al fine della *trasmigrazione* dall'astrattezza della fattispecie incriminatrice alla concretezza della responsabilità personale.

[27] [...] di cui alla l. 26 novembre 1990 n. 353 che ha modificato [...] il vecchio testo dell'art. 38 c.p.c., incidendo non solo sulla *trattativa* distinzione tra criteri "forti" di competenza [...] e criteri "deboli" [...].

[28] Da un lato, l'accertamento della causa estintiva del reato si palesa prioritario e immediatamente operativo rispetto [...] alle invero generiche e *subvalenti* censure del ricorrente circa pretesi vizi motivazionali dell'impugnata sentenza, in punto di [...], di colpa professionale e di *dosimetria* della pena.

[29] Costoro, però, agiscono, per lo più, come si è appena detto, nella *fisiologia*, nella vita «corrente», quotidiana dell'associazione. c) Il concorrente eventuale è, invece, per definizione, colui che [...] l'associazione non chiama a "far parte", ma al quale si rivolge [...] nel momento in cui la "*fisiologia*" dell'associazione entra in *fibrillazione*, attraversa una *fase patologica*, che [...] esige il contributo temporaneo, limitato, di un esterno.

Indicatori d'argomentazione – Interventi di giudizio

[30] *Rettamente* [...] il suddetto giudice ha affermato che il presente giudizio [...] era stato ritualmente instaurato [...].

[31] Ed occorre considerare che, al fine in esame, assume *certamente* rilevanza il ruolo assunto dalla parte nel processo.

[32] La stessa, censura, poi, è inammissibile nella parte in cui investe l'affermazione che [...] tale responsabilità grava in via esclusiva sulla Cooperativa [...]. Si tratta, infatti, di una doglianza *assolutamente* generica una volta che non formula alcuna critica nei confronti degli argomenti sviluppati dalla Corte del merito a sostegno della propria conclusione, [...].

Procedimenti di rafforzamento o attenuazione delle argomentazioni

[33] È allora *giustificato ritenere* che la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale abbia comportato l'effetto per cui l'ampliamento del potere giurisdizionale del giudice amministrativo ed il correlativo venire meno della giurisdizione ordinaria, nella materia considerata, sarebbe rimasto intatto, [...]. *Sembra così possibile ritenere* che il legislatore, invece di attribuire retroattivamente alle nuove norme [...] la stessa loro decorrenza, abbia inteso escludere l'eventualità [...]. Un'intenzione del legislatore di conseguire questo effetto attraverso il mezzo indiretto della inserzione delle nuove disposizioni nel corpo del decreto legislativo *appare* contraddetta, in primo luogo, da quanto si già osservato al punto 6.3.2. [...]. *Merita* aggiungere che una questione di giurisdizione non si sarebbe potuta profilare nei rapporti tra l'attore e gli altri convenuti.

[34] Orbene, *deve ritenersi* che debba essere seguito questo secondo orientamento per la sua maggiore aderenza al dettato normativo. [...]. Ora, poiché, come si è visto, l'art. 6, primo comma, legge n. 943 del 1986 stabilisce che [...], *potrebbe ritenersi* che dal rapporto tra questa specificazione per gli stranieri e la regola generale per i lavoratori italiani *possano* trarsi argomentazioni opposte, nel senso che *potrebbe sembrare corretto inferire* che la previsione espressa dell'applicabilità ai lavoratori extracomunitari della disciplina vigente per i lavoratori italiani solo per l'avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto escluda gli extracomunitari medesimi dall'ambito di applicazione [...].

[35] La corte d'assise – che, peraltro, assolse l'Osmanovic dall'appena evocato delitto di sequestro di persona, non ritenendo che tale accusa avesse un convincente supporto, essendo a ritenere che la Kindlova (ospite, nel suo paese, d'un orfanotrofio) si fosse indotta a seguire l'Osmanovic in Italia, per la prospettiva fattale d'una possibilità di vita migliore – ricostruiva i fatti, ritenuti produttori del convincimento di reità ex art. 600 e 602 c.p., opinando – nell'apprezzamento dell'attendibilità dei termini di fatto, di rilievo, che si sono ricordati sopra, quando si è riferito circa il contesto accusatorio, cui attiene la regiudicanda – che si fosse trattato d'una «situazione di concreta riduzione di una persona umana a livello di cosa, spostata senza consenso, da un luogo ad un altro, da Acilia e Tor Vaianica, da un "padrone" all'altro, valutata nei termini di rendimento, dunque prezzata e venduta».

Lingua e testualità della sentenza italiana

Bibliografia essenziale

- Barbagallo-Missori 1999 = Giuseppe B. – Mario M., *Il linguaggio delle sentenze*, in «La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata», 1999, n.2, pp. 91-100.
- Bellucci 2005 = Patrizia B., *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Introduzione di Tullio De Mauro, Torino, UTET.
- Cortelazzo 2003 = Michele A. C., *La tacita codificazione della testualità delle sentenze*, in *La lingua, la legge, la professione forense*, a cura di Alarico Mariani Marini, Atti del Convegno organizzato dall'Accademia della Crusca e dal Consiglio Nazionale Forense - Centro per la formazione e l'aggiornamento Professionale degli Avvocati (Firenze, 31 gen. - 1 feb. 2002), Giuffrè, Milano, pp. 79-86.
- Dell'Anna 2013 = Dell'Anna M.V., *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Roma, Bonacci.
- Dell'Anna 2013 = Dell'Anna M.V., *Profili discorsivi e argomentazione nel linguaggio del giudice*, in *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Atti del convegno organizzato dall'Accademia della Crusca e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, Firenze, 9 marzo 2012, a cura di A. Mariani Marini e F. Bambi, Pisa, Pisa University Press, pp. 149-175.
- Gorla 1964 = Gino G., *L'interpretazione delle sentenze e il linguaggio dei giudici*, in «Il Foro Italiano», 1964, V, p. 73.
- Gorla 1967 = Gino G., *Lo stile delle sentenze. Ricerca storico-comparativa*, in *Raccolta di saggi sulla giurisprudenza*, a cura di Id., Quaderni de «Il Foro Italiano», Società Editrice de «Il ForoItaliano», Roma, coll. 314-362.
- Gorla 1968 = Gino G., *Lo stile delle sentenze. Testi commentati*, Quaderni de «Il Foro Italiano», Società Editrice de «Il ForoItaliano», Roma, coll. 363-544.
- Gualdo 2011 = Gualdo R., *Il linguaggio del diritto*, in R. Gualdo-S. Telve, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma, Carocci, pp. 411-477.
- Mortara Garavelli 2001 = Bice M. G., *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.
- Ondelli 2013 = Ondelli S., *Un genere testuale attraverso i confini nazionali: la sentenza*, in Id. (a cura di), *Realizzazioni testuali ibride in contesto europeo. Lingue dell'UE e lingue nazionali a confronto*, Trieste, EUT, pp. 67-92.
- Ondelli 2012 = Ondelli S., *La sentenza penale tra azione e narrazione*, Padova, CLEUP.
- Raso 2005 = Tommaso R., *La scrittura burocratica. La lingua e l'organizzazione del testo*, Roma, Carocci.
- Rovere 2005 = Giovanni R., *Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche su corpora elettronici*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Sabatini 1998 = Francesco S., *Funzioni del linguaggio e testo normativo giuridico*, in *Con felice esattezza*, a cura di Ilario Domenighetti, Bellinzona, Casagrande, pp. 125-137.
- Santulli 2008 = Francesca S., *La sentenza come genere testuale: narrazione, argomentazione, performatività*, in *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, a cura di Giuliana Garzone e Francesca Santulli, Milano, Giuffrè, pp. 207-238.
- Scarpa-Riley 1999 = Federica S.-Alison R., *La traduzione della sentenza di common law in italiano*, in *Traduzione, società e cultura*, serie dell'Università degli Studi di Trieste, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, a cura di Federica Scarpa, Trieste, E.U.T., 1999, n. 9, pp. 1-91.
- Schena 1997 = *La lingua del diritto*, a cura di Leandro S., Milano, CISU.
- Schena-Snel Trampus 2000 = *Traduttori e giuristi a confronto*, a cura di Leandro S. e Rita D. S. T., Bologna, Clueb.
- Serianni 2012 = Luca S., *Il linguaggio giuridico*, in Id., *Italiani scritti*, Bologna, Il Mulino, pp. 107-122.
- Taruffo 1986 = Michele T., *La fisionomia della sentenza in Italia*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1986, XL, n. 2, pp. 435-467.
- Virgilio 1987 = Alberto V., *Lo stile delle sentenze della Corte di Cassazione*, in «Il Foro Italiano», 1987, V, pp. 265-268.